



ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA DI  
**TORINO**

## La Salute e la Sicurezza nei cantieri: compliance, controllo e patologia

Convegno Multidisciplinare  
26 marzo 2025.

### RELATORI:

**Ing. Liliana Rivautella – Libera Professionista – Esperta Sicurezza - [liliana.rivautella@libero.it](mailto:liliana.rivautella@libero.it) – portatile +39 338 690 1544**  
**Ing. Fulvio Giani - Libero Professionista – Esperto Sicurezza – [info@studioinggiani.it](mailto:info@studioinggiani.it) – portatile +39 347 114 4760**



ORDINE AVVOCATI TORINO  
COMMISSIONE SCIENTIFICA



CONVEGNO MULTIDISCIPLINARE

## LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI *compliance, controllo e patologia*

LA VIGILANZA, LA CONSULENZA E LA DIFESA

**26 MARZO 2025**

ore 14:30-17:30

In presenza Aula 74 COA Torino - Palazzo di Giustizia, ingresso 18 primo piano

In modalità webinar piattaforma ZOOM

#### OBIETTIVO

Il convegno, rivolto principalmente ad Avvocati e Ingegneri, si propone di affrontare il tema della prevenzione e protezione del lavoratore nell'ambito dei cantieri, approfondendo in particolare il tema dell'intersezione temporale limitata di più soggetti in uno spazio condiviso. L'obiettivo è focalizzare l'attenzione sulla peculiarità del cantiere come ambiente di lavoro e sulla esigenza di sviluppare una attenta *compliance* alla normativa di settore, nonché alla fase della verifica in ambito amministrativo, con riguardo specifico alle competenze dell'Ingegnere e dell'Avvocato in tale segmento.

#### RELATORI

Avv. Paolo PACCIANI, Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Barbara PASSANISI, Ordine degli Avvocati di Torino

Dott. Paolo PICCO, Tecnico della prevenzione SPRESAL ASL TO3

Ing. Massimo RIVALTA, Ordine degli Ingegneri di Torino

Ing. Chiara SORAGNA, Ordine degli Ingegneri di Torino

Ing. Liliana RIVAUTELLA, Ordine degli Ingegneri di Torino

Ing. Fulvio GIANI, Ordine degli Ingegneri di Torino

#### COORDINATORI

Avv. Chiara GIUNTELLI, Commissione scientifica Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Maria Francesca ARTUSI, Commissione scientifica Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Antonio Francesco MORONE, Commissione scientifica Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Marco LONGO, Commissione scientifica Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Giuseppina SOLLAZZO, Membro esperto della Commissione scientifica Ordine degli Avvocati di Torino

La partecipazione è titolo per l'attribuzione di TRE crediti formativi

#### REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

- L'iscrizione agli eventi accreditati effettuata mediante il sistema RICONOSCO:
  - il tessero deve essere validato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con una tolleranza di non oltre 15 minuti in entrata e 15 minuti in uscita; in assenza del lettore deve essere firmato il registro cartaceo;
  - La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema Riconosco e/o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l'accredimento ai sensi degli articoli precedenti;
  - Una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell'iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l'evento;
  - L'assenza a due eventi formativi in un anno, per i quali sia stata effettuata l'iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta la decadenza dal beneficio della gratuità della formazione di primo livello;
  - Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renda opportuna. I crediti formativi possono essere ridotti o revocati all'esito delle verifiche.

#### LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI IN MODALITÀ FAD E PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1. Eseguire la propria iscrizione all'evento sulla piattaforma RICONOSCO.
2. Registrarsi con il proprio nome e cognome sulle piattaforme Zoom.
3. Silenziare i microfoni;
4. Tenere accese le telecamere salvo diversa indicazione degli organizzatori; Durante o al termine dell'evento uno degli organizzatori lancerà un **SONDAGGIO** che consiste in una domanda a risposta multipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell'arco di tempo previsto. La mancata risposta comporterà il non riconoscimento di crediti formativi.
5. La partecipazione all'evento tramite collegamento via cellulare non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.



# Ringraziamenti:

*I relatori, ingg. Liliana Rivautella e Fulvio Giani, ringraziano gli ideatori del Convegno, rivolto principalmente ad avvocati ed ingegneri, per l'opportunità che viene data di condividere queste esperienze con la comunità degli esperti del settore. In particolare il ringraziamento va a: l'avv. Paolo Pacciani, l'avv. Paola Passanisi, il dott. Paolo Picco, l'avv. Chiara Giuntelli, l'avv. Maria Francesca Artusi, l'avv. Antonio Francesco Morone, l'avv. Marco Longo, l'avv. Giuseppina Sollazzo, l'ing. Chiara Soragna, l'ing. Massimo Rivalta.*



# Quale risultato deve dare il Convegno?

*Il Convegno, rivolto principalmente ad avvocati ed ingegneri, si propone di affrontare il tema della **prevenzione** e **protezione** del lavoratore nell'ambito dei cantieri approfondendo in particolare il tema dell'**intersezione temporaneamente limitata di più soggetti in uno spazio condiviso**. L'obiettivo è focalizzare l'attenzione sulla peculiarità del cantiere come ambiente di lavoro e sulla esigenza di sviluppare una attenta **compliance (conformità rispetto a una normativa, uno standard o a delle best practice)** alla normativa di settore nonché alla fase della verifica in ambito amministrativo con riguardo specifico alle competenze dell'Ingegnere e dell'Avvocato in tale segmento.*



# Chiariamo i termini

**Prevenzione** complesso di disposizioni e misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

**Protezione sul lavoro** comprende le misure di tipo collettivo o individuale che hanno la finalità di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro

**Compliance** è la conformità rispetto a una normativa, a uno standard o a delle best practice




# Art. 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.



# Chiariamo i termini



Video in riproduzione solo a scopo di cantiere. Tutti i diritti sono riservati.



# Chiariamo i termini

**FUNI, FASCE E/O CATENE VINGOLATE A GANCI DOTATI DI DISPOSITIVI DI ANTISGANCAMENTO**

**TUTTI GLI ADDETTI AI LAVORI DEVONO ESSERE MUNITI DI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**I SEGNALETORI DEVONO ESSERE SEMPRE ACCESI CON I MEZZI IN FUNZIONE**

**RECINZIONE DI CANTIERE COSTITUITA DA ORSGRIL O ALTRO TIPO IDONEO**

**IL MANOVRATORE DEL BRACCIO IDRAULICO DEVE ASSUMERE UNA POSIZIONE TALE DA AVERE LA MASSIMA VISUALE PER UNA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI**

**POSIZIONARE DEGLI APPOSTI BAGGIOLI A TERRA AL FINE DI STABILIZZARE I BARACCAMENTI ED IMPEDIRNE EVENTUALI MOVIMENTI E/O SCORRIMENTI LATERALI**

**NESSUN ADDETTO DOVRA' SOSTARE IN ATTESA SOTTO LA TRAIETTORIA DEL CARICO MA POTRA' AVVICINARSI ALLO STESSO PER PILOTARLO SOLO QUANDO SARA' GIUNTO QUASI IN TERRA**

**ORIENTARE IL CARICO MEDIANTE L'USO DI FUNI AL FINE DI POSIZIONARLO CORRETTAMENTE NELL'AREA DI DEPOSITO PRESTABILITA**

**VARCO DI PASSAGGIO**

**STABILIZZATORI ESTESI E POSIZIONATI, QUALORA NECESSARIO PREDISPORRE PIASTRE RIPARTITRICI DEI CARICHI**

**DELIMITAZIONI INTERNE AL CANTIERE REALIZZATE CON PICCHETTI IN FERRO E RETE DI PLASTICA ARANCIONE O MEDIANTE ALTRO SISTEMA IDONEO**

**VEICOLI CARICHI SOSPESI** **VEICOLI CADUTA MATERIALI** **VEICOLI PASSAGGIO VEICOLI** **VELOCITA' MAX CONSENTITA 10**

**VEICOLI ACCESSO AI NON ADDETTI ALL'OPERA** **OBBLIGATORIO USARE INDUMENTI PROTETTIVI** **INDOSSARE LE SCARPE PROTETTIVE** **OBBLIGATORIO USARE I GUANTI** **OBBLIGATORIO USARE L'ELMETTO** **VEICOLI A PASSO DUOMO**

**ALLESTIMENTO DEL CANTIERE APPRETTAMENTI IGIENICO ASSISTENZIALI**

**TIPOLOGIE DI SEGREGAZIONE DELLE AREE RICADENTI NEL RAGGIO D'AZIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO AL FINE DI ENTRARE LA SOSTA ED IL PASSAGGIO INVOLONTARIO DA PARTE DI ALTRI MEZZI E/O DEGLI ADDETTI AI LAVORI AL DI SOTTO DEI CARICHI SOSPESI**

**DELIMITAZIONI DI CANTIERE DI TIPO TEMPORANEO** **PICCHETTI IN FERRO INFESSI NEL TERRENO** **TAPPI DI PROTEZIONE IN SOMMEX** **RETE IN PLASTICA ARANCIONE AD ALTA VISIBILITA'**

**ANGOLO DI CORRETTO UTILIZZO** **APPLICAZIONE DI CARTELLI/SEGNALETICA**

**MICRO SEGNALETICA A STRISSE TRASVERSALI BIANCO/ROSSO** **VEICOLI ACCESSO AI LAVORI** **PASSAGGIO VEICOLI** **SPAZZIAMENTI IDONEI** **CADUTA MATERIALI** **CERCHI SOSPESI** **REGOLARE LE SCARPE PROTETTIVE**

**VARIAZIONE DEGLI SFORZI PER L'IMBRACO A DUE BRACCI AD ANGOLO IN RELAZIONE ALL'INCLINAZIONE**


SOLLEVAMENTO DEL CARICO CON IMBRACO A 2 BRACCI NON PARALLELI					
ANGOLO TRA I BRACCI	30°	60°	90°	120°	150°
ANGOLO CON L'ORIZZONTE	75°	60°	45°	30°	15°
SCARTAMENTO TRA I BRACCI	d	d	d	d	d
LUNGHEZZA DEI BRACCI	2 d	d	0,71 d	0,55 d	0,52 d
CARICO COMPLESSIVO	0	0	0	0	0
SFORZO PER CIASCUN BRACCIO	0,51 Q	0,56 Q	0,71 Q	0	1,93 Q
INCLINAZIONE DEI BRACCI RISPETTO ALL'ORIZZONTE	3,8:1	1,8:1	1:1	0,56:1	0,26:1

**INDUMENTI PROTETTIVI** **VEICOLI A PASSO DUOMO**

**ANGOLI DEI TIRI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI**



# Chiariamo i termini







# Chiariamo i termini





# Partiamo dai Fondamenti

**Pericolo** è una proprietà intrinseca ai materiali, alle attrezzature, ai macchinari, ai metodi ed alle procedure lavorative, avente la potenzialità di cagionare un danno

**Rischio** è la probabilità che si possa raggiungere il livello potenziale di danno

**Danno** è qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento riguarda la salute e l'integrità fisica delle persone di cui rappresenta una caratteristica esclusiva.



# Esempio

Se c'è un pericolo: → un filo elettrico scoperto (elettricità) e un lavoratore ha un'esposizione a quel pericolo: → tocca il filo elettrico scoperto (rischio elettrocuzione, folgorazione), ne può derivare un danno: → il lavoratore "prende la scossa" con le relative conseguenze fisiche più o meno gravi (danno rappresentato da un trauma ferita, frattura, amputazione, abrasione, ustione, contusione... di varia gravità, fino alla morte).






# Valutazione del Rischio

In tema di prevenzione sul lavoro, la valutazione dei rischi è fondamentale. Il datore è tenuto a condurla in modo completo e accurato redigendo il DVR e nel cantiere a contestualizzarla nel POS. Questa valutazione è un **processo essenziale per identificare, valutare e gestire i rischi professionali** che i lavoratori possono incontrare nei loro ambienti di lavoro e nelle diverse attività svolte.





# Valutazione del Rischio





# Rischi Ordinari


I **rischi ordinari** sono comuni a una specifica area professionale e possono essere legati all'ambiente di lavoro o alle mansioni stesse. La valutazione in questa categoria mira a identificare e mitigare i rischi comuni associati a una determinata professione.

RISCHIO	P	D	ESITO	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
CADUTA DALL'ALTO				
SEPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO				
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI				
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI				
VIBRAZIONI				
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO				
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONI				
FREDDO/CALDO/BIOCLIMATICO				
ELETTROCUZIONE				
RADIAZIONI NON IONIZZANTI				
RUMORE				
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO				
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO				
ANNEGAMENTO				
INVESTIMENTO				
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI				
POLVERI E FIBRE				
IMMERSIONI				
GETTI, SCHIZZI				
GAS, VAPORI				
CATRAME, FUMO				
ALLERGENI				
INFEZIONI MICROORGANISMI, INFESTAZIONI PARASSITI				
AMIANTO				
OLI MINERALI E DERIVATI				
RISCHIO BELLICO				
RADON				



# Rischi Specifici

I **rischi specifici** sono, invece, strettamente legati al contesto in cui l'attività lavorativa viene svolta. La valutazione si concentra su queste situazioni particolari e mira a identificare misure di prevenzione e protezione peculiari.







# Rischi da Interferenza

Vi sono, poi, i **rischi da interferenza** (*intersezione temporaneamente limitata di più soggetti in uno spazio condiviso*) quando diverse attività si svolgono nello stesso ambiente. La valutazione qui mira a identificare le potenziali interazioni e, appunto, interferenze tra diverse attività e i rischi associati.





# Rischi da Interferenza



# Rischi da Interferenza



# I Soggetti in cantiere

## IL COMMITTENTE

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.




## IL RESPONSABILE DEI LAVORI

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.



**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

**COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, DI SEGUITO DENOMINATO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice



**IMPRESA AFFIDATARIA:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

**IMPRESA ESECUTRICE:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

**LAVORATORE AUTONOMO:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione



# Competenze del Coordinatore

**Compliance** è la conformità rispetto a una normativa, a uno standard o a delle best practice.

**Al Coordinatore in Fase di Progetto (CSP)** spetta: la redazione del piano di sicurezza e coordinamento; la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera; il coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;

**Al Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE)** spetta: la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera



# Coordinatore in Fase di Progetto

## Al Coordinatore in Fase di Progetto (CSP)

**NORMA:** art. 91 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**PRASSI O PROCEDURA ABITUALE:** Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere: l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi; **le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi**; la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva; i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione (sulle modalità di incarico vedere il CSE).



# Coordinatore in Fase di Progetto





# Coordinatore in Fase di Esecuzione

## Al Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE)

**NORMA:** art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**PRASSI:** Il CSE trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il suo possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. , la polizza assicurativa e rende noto al Cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. A questo punto riceve dal Responsabile dei Lavori/Committente la lettera di incarico formale per la attività di coordinamento in fase di esecuzione e tutta la documentazione di corredo.



# CSE: le Prassi – le 8 Azioni

Act on anything that went wrong to avoid errors of the same nature in the future

Plan what you are doing

ACT

PLAN

Check that you did it right

Do what you said you would do

CHECK

DO





# CSE: la Prassi – Prima Azione

Come Prima Azione il  
CSE all'atto  
dell'assunzione  
dell'incarico è tenuto a  
**verificare**  
**l'adeguatezza del**  
**Piano di Sicurezza e**  
**Coordinamento**





# CSE: la Prassi – Seconda Azione

La seconda azione è la **riunione preliminare di coordinamento prima dell'inizio dei lavori.**

Nella riunione preliminare si trattano di solito i seguenti argomenti : Illustrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e qual è il suo spirito progettuale. Illustrare il metodo con cui il CSE effettuerà azioni di coordinamento e controllo.

Richiedere quali sono i dettagli che dovranno essere contenuti nel POS. Analizzare le richieste migliorative della sicurezza proposte dalle imprese esecutrici. Si considera riunione preliminare ogni riunione che deve essere ripetuta prima dell'ingresso in cantiere di una nuova impresa.








# CSE: la Prassi – Quarta Azione

La riunione periodica per la azione di coordinamento. Questa è una azione che deve essere ripetuta periodicamente nel corso del cantiere. In queste riunioni sarà opportuno anche documentare, con elaborati specifici, le seguenti azioni che interessano il Piano di Sicurezza e Coordinamento: Integrare, Variare e Aggiornare. Si evidenzia come l'obiettivo principale dei verbali di queste riunioni sia : Organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l'informazione reciproca. Verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato applicato e procedere nel caso a variarlo, integrarlo e aggiornarlo. Adeguare il cronoprogramma. Individuare chi deve fare, dove, che cosa e quando. Individuate le lavorazioni interferenti attivarsi in modo che i lavoratori interessati ricevano attraverso la corretta catena di comando le informazioni sulle modalità e le prescrizioni concordate nella riunione.



# CSE: la Prassi – Quarta Azione





# CSE: la Prassi – Quarta Azione





# CSE: la Prassi – Quinta Azione

Attività di vigilanza - Sospensione di una fase lavorativa da parte del CSE. La sospensione dei lavori è limitata alla lavorazione (possono essere anche più lavorazioni collegate) che è considerata un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Non può comunque essere il metodo per fare sicurezza, ma la dolorosa eccezione. La sospensione è valida fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese esecutrici. Il CSE deve valutare secondo il buon senso, l'esperienza e la competenza se il pericolo è grave (può cagionare morte o gravi lesioni) e se è imminente (può concretizzarsi in quel istante). Inoltre deve essere direttamente riscontrato.





# CSE: la Prassi – Sesta Azione 01

Sopralluoghi e verifiche in cantiere

Si devono effettuare sopralluoghi per verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia applicato e così che il P.O.S. sia effettivamente eseguito e contestare per iscritto le eventuali inadempienze







# CSE: la Prassi – Sesta Azione 02

Infatti durante le visite in cantiere il coordinatore deve prestare attenzione: ai rischi interferenziali dovuti alla contemporanea presenza in cantiere di più lavorazioni di più imprese e di più lavoratori autonomi; ai rischi più gravi individuati nella progettazione della sicurezza e riscontrabili nel procedere dell'attività lavorativa





# CSE: la Prassi – Sesta Azione 02





# CSE: la Prassi – Sesta Azione 02



Ing. Fulvio Gianì



Ing. Liliana Rivautella



# CSE: la Prassi – Settima Azione 01

Comunicazione da parte del CSE al Committente, previa contestazione scritta all'impresa di inosservanze alle disposizioni degli art. 7-8-9. E' bene che la segnalazione, relativa alle inosservanze delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, sia eseguita in forma scritta, per poter documentare l'azione. Prima di questa segnalazione il CSE deve contestare per iscritto ai soggetti che ha ritenuto inadempienti, le carenze rilevate in modo da consentire agli stessi di motivare le loro scelte concernenti la sicurezza per creare il necessario contraddittorio con il CSE. Va da sé che questo non inficia la assoluta discrezionalità CSE.



# CSE: la Prassi – Settima Azione 02

Infine se il Committente risulta inerte alla segnalazione obbligo di comunicazione dell'inadempienza all'A.S.L. territorialmente competente e alla D.P.L. per segnalare che il committente non provvede per quanto di sua competenza. In pratica lo stesso soggetto che conferisce l'incarico professionale al CSE deve essere da questi denunciato se non si attiva su sua segnalazione. Tale azione del CSE rompe di fatto il rapporto fiduciario che lo lega al Committente. Per i tempi di comunicazione si è espressa la Cassazione Penale sez. III 21 gennaio 2005 n. 1722 che dice che le comunicazioni ivi previste devono essere effettuate "il più presto possibile".





# CSE: la Prassi – Ottava Azione 01

Coordinamento dei RLS e RLST. Si eseguiranno riunioni e sopralluoghi con i RLS e gli RLST valutando lo stato di applicazione dei documenti di sicurezza e di quanto previsto dal CCNL. I Coordinatori si impegnano, affinché l'organizzazione dei lavori, gli orari di lavoro (compreso eventuali turnazioni) e la loro distribuzione nell'arco della settimana, i riposi, le ferie e la chiusura dei cantieri, i livelli occupazionali, i diritti sindacali, le indennità, l'accoglienza, così come la formazione e la sicurezza, rappresentino temi su cui si svilupperà il confronto.





# CSE: la Prassi – Ottava Azione 02

A promuovere , qualora ritenuti necessari o su richiesta di una delle parti, **incontri periodici** con le figure aziendali delle imprese operanti in cantiere preposte al controllo e alla progettazione della sicurezza, con i Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), al fine di monitorare, analizzare e contribuire alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le fasi produttive. Tali incontri saranno promossi per il tramite della figura del **Coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori** e non si sostituiscono alle riunioni di coordinamento con le imprese che la stessa figura deve organizzare nell'ordinario svolgimento le sue funzioni.





# CSE: la Prassi – Conclusioni

In questo contesto la figura del CSE riveste sempre maggior centralità nel sistema della sicurezza del cantiere in quanto **gestore del processo**. Il Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE), nei cantieri temporanei e mobili, assume, limitatamente ai compiti e alle funzioni assegnati dalle disposizioni legislative vigenti, una **posizione di garanzia sull'applicazione delle misure di sicurezza**. I coordinatori in fase di progetto ed esecuzione hanno funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia. Il coordinatore in esecuzione in particolare verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente. **Proprio sulla non applicazione di questa prerogativa si basano molte sentenze.**





# GRAZIE PER L'ATTENZIONE E IN BOCCA AL LUPO!



**Ing. Liliana Rivautella – Libera Professionista – Esperta Sicurezza - [liliana.rivautella@libero.it](mailto:liliana.rivautella@libero.it) – portatile +39 338 690 1544**  
**Ing. Fulvio Gianì - Libero Professionista – Esperto Sicurezza – [info@studioinggiani.it](mailto:info@studioinggiani.it) – portatile +39 347 114 4760**